# Incidente stradale causato da ostacolo sulla carreggiata



**Incidente stradale causato da ostacolo sulla carreggiata**

Potrebbe capitare a qualunque automobilista di essere vittima di un incidente stradale a causa della presenza di un ostacolo sulla carreggiata.

Le strade italiane, se non private, normalmente sono di proprietà di enti statali. Tali enti si occupano per legge della manutenzione del manto stradale e non solo.

Eppure, può capitare che un ostacolo si venga a trovare nel classico punto sbagliato al momento sbagliato.

## Incidente stradale causato da ostacolo sulla carreggiata: la legge



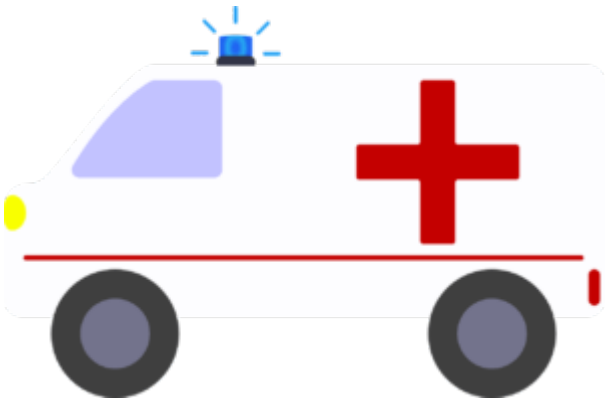
Ovvero al passaggio di un’automobile o di un ciclomotore e

causare al veicolo danni anche gravi.

E, se le cose vanno davvero male, ai danni al mezzo si sommano anche i danni di natura fisica che l'automobilista e chi lo accompagna possono subire. In casi simili a questo esiste la possibilità di veder risarciti i danni patiti?

È dunque possibile chiedere un risarcimento danni all'ente manutentore della strada per la presenza di un ostacolo sulla carreggiata?

Oppure l'automobilista si deve accollare le spese sostenute per la riparazione del mezzo, e le spese sanitarie per i danni fisici cui è andato incontro?



## Incidente stradale causato da ostacolo sulla carreggiata: il Codice della strada

Secondo quanto stabilito dal Codice della strada, gli enti proprietari delle strade sono tenuti a:

1. la manutenzione, la gestione e la pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredi, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
2. il controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
3. l'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

# Incidente stradale causato da ostacolo sulla carreggiata: l’ente manutentore



Nonostante vi sia una responsabilità della Pubblica Amministrazione per la custodia e la manutenzione delle strade, è un principio condiviso dalla recente giurisprudenza il fatto che il proprietario o l’ente manutentore della strada non sia responsabile dei danni provocati da oggetti presenti sulla carreggiata quando il pericolo, provocato da questi ultimi, se è estemporaneo o imprevedibile.

Questo significa che se l’oggetto che ha causato il danno non risulta essere eliminabile immediatamente, o comunque ha causato un danno nel lasso di tempo ritenuto necessario per l’intervento finalizzato alla sua rimozione, il proprietario o l’ente manutentore non risponderà dei danni causati.



## Incidente stradale causato da ostacolo sulla carreggiata: il caso fortuito

Per essere ancora più chiari, la giurisprudenza in questo modo pone un limite a quella che è la cosiddetta responsabilità oggettiva dell’ente manutentore e dell’Amministrazione pubblica.

Togliendo la responsabilità dove vi sia un’oggettiva impossibilità nel controllo e nella rimozione dell’oggetto in questione, prima che esso possa causare danni.

Questo è da considerarsi come il caso fortuito espressamente previsto dal Codice civile all'articolo 2051.

**Quando si ha diritto a un risarcimento danni?**

Per poter chiedere risarcimento danni devono sussistere questi punti imprescindibili:

- Si deve aver subito un danno.
- Vi deve essere un comportamento scorretto o illegittimo di qualcuno.
- Deve esistere un nesso causale tra il comportamento scorretto e il danno subito.
- Si deve poter provare che il nesso causale tra comportamento e danno sia effettivo.

Il consiglio, per chi abbia subito danni a causa della presenza di un ostacolo sulla carreggiata, è quello di rivolgersi a un avvocato per poter far valere al meglio i propri diritti.

Dott. Claudio Bonato www.alassistenzalegale.it

**Incidente stradale causato da ostacolo sulla carreggiata**

## Hanno parlato di noi

CORRIERE DELLA SERA

la Repubblica

Il Sole 24 ORE

il Giornale

ItaliaOggi

Libero Quotidiano.it

fanpage.it

PANORAMA

TGCOM24

TG5

Rai News 24

Rai 1

Rai 2

Rai 3

Rai Radio 1

CORRIERE DELLA SERA

la Repubblica

Il Sole 24 ORE




# Contattaci

- Orari

Lunedì – Venerdì: 9.00 – 13.00 / 14.30 – 19.00

Lunedì – Venerdì:
9.00 – 13.00 / 14.30 – 19.00

- Email

info@alassistenzalegale.it

- Telefono

+39 02 5450823

Chiamaci
Contattaci

☐ Ho letto e accetto i termini dell'Informativa sulla Privacy
Invia